

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1213

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(DINI)

di concerto col **Ministro di grazia e giustizia**

(FLICK)

col **Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

col **Ministro della difesa**

(ANDREATTA)

e col **Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

(BERSANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 AGOSTO 1996

Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'intesa sulla cooperazione sui sistemi di difesa e relativo supporto logistico tra il Ministro della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 16 settembre 1993 e a Seoul il 18 ottobre 1993

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	4
Disegno di legge	»	6
Testo del <i>Memorandum d'intesa</i>	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il *Memorandum* d'intesa sulla cooperazione sui sistemi di difesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Corea è stato firmato a Roma il 16 settembre 1993 e a Seoul il 18 ottobre 1993. La durata prevista è di dieci anni.

I principi che regolano la base stessa del *Memorandum* vengono stabiliti all'articolo 2 in cui si afferma che le due Parti coopereranno al fine di incrementare la produzione ed il potenziale di manutenzione delle industrie della difesa e di acquisire armamenti moderni sfruttando le conseguenti economie di scala e, inoltre, che verrà data esecuzione al requisito sulla compensazione in relazione al materiale per la difesa e al contratto di vendita degli equipaggiamenti. Su base reciproca, inoltre, ciascuna Parte concederà all'altra un trattamento preferenziale nel fornire consulenza tecnica e nel permettere l'uso di tecnologia soggetta a diritti di proprietà intellettuale.

Le Autorità incaricate dell'attuazione del presente Accordo saranno il primo Vice Ministro del Ministero nazionale della difesa della Repubblica della Corea ed il Segretario nazionale degli armamenti del Ministero della difesa della Repubblica italiana. L'articolo 5 prevede, inoltre, la costituzione di un Comitato misto per raggiungere gli obiettivi indicati nell'Accordo e al fine di discutere le questioni inerenti la cooperazione reciproca nel settore della difesa. Il Comitato sarà composto da un massimo di sette delegati per parte, cioè funzionari del Ministero della difesa e di altri Ministeri o Enti interessati dei due Paesi, e si riunirà almeno una volta l'anno a turno nei rispettivi Paesi.

Per i contratti che verranno stipulati fra le due Parti (articolo 7) per l'approvvigionamento di un equipaggiamento o servizio ai sensi di questo *Memorandum*, dovranno essere messi a disposizione dalla Parte fornitrice a quella acquirente assistenza e sup-

porto di carattere generale; un elenco raccomandato di fornitori considerati per esperienza e livello tecnico adatti per l'acquisto previsto; una valutazione della ragionevolezza dei prezzi quotati dai fornitori e della congruità dei periodi di consegna proposti; nonché del programma di addestramento sui mezzi che sono stati acquisiti dalla Parte acquirente, eventualmente anche con istruttori appartenenti alla Forze armate del Paese fornitore.

Il paragrafo 2.3 dello stesso articolo 7 mette in evidenza che ciascuna Parte deve ricevere avviso, con ragionevole anticipo, di modifiche o cambiamenti relativi alla configurazione del sistema d'arma dell'altra Parte, stabilendo adeguate procedure per lo scambio di informazioni sui rispettivi sistemi di controllo di tali modificazioni.

L'attuazione di questo Accordo, come recita l'articolo 8, richiede la piena partecipazione delle industrie interessate, che dovranno essere adeguatamente informate sui principi fondamentali di questo Accordo.

L'articolo 11 stabilisce che la documentazione tecnica, l'informazione e i materiali scambiati ai sensi di questo Accordo potranno essere usati solo nel quadro delle finalità esposte all'articolo 3 dell'Accordo stesso. Le Parti faciliteranno i contatti fra le industrie che operano nel campo e che sono titolari dei relativi diritti, doveri, quote e ragioni, al fine di promuovere ogni trattativa commerciale nel modo più rapido.

L'entrata in vigore del presente Accordo sarà alla data in cui le Parti avranno notificato l'adempimento delle procedure interne previste ed avrà una durata di dieci anni. L'Accordo può essere emendato in ogni momento tramite mutuo accordo delle due Parti. Se, tuttavia, una delle due Parti lo considerasse necessario, per importanti motivi nazionali, potrà porre fine alla propria partecipazione senza che ciò rechi pregiudizio ai contratti già firmati, che resteranno validi fino alla loro conclusione.

RELAZIONE TECNICA

L'unica disposizione del «Memorandum d'intesa» tra l'Italia e la Corea del Sud in materia di cooperazione sui sistemi di difesa e relativo supporto logistico la cui applicazione comporta un onere per il bilancio dello Stato è l'articolo 5, che prevede la partecipazione al Comitato misto, incaricato dell'esame dei programmi operativi, che si riunirà alternativamente in Corea del Sud e in Italia. Nell'ipotesi dell'invio di quattro funzionari a Seoul, con una permanenza di quattro giorni in detta città, la relativa spesa è così quantificabile:

Spese di missione:

pernottamento (lire 180.000 al giorno x 4 giorni x 4 persone)	L.	2.880.000
diaria giornaliera per ciascun funzionario \$ USA 133, al cambio di lire 1.650 = lire 219.000, cui si aggiungono lire 66.000, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo complessivo di lire 285.000 viene ridotto di lire 73.000, corrispondente ad 1/3 della diaria (lire 212.000 x 4 persone x 4 giorni)	»	3.392.000

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata/ritorno Roma-Seoul (lire 3.646.000 x 4 persone = lire 14.584.999 + lire 729.000 quale maggiorazione 5 per cento)	»	15.313.000
Totale onere (art. 5) ...		L. 21.585.000

Pertanto, l'onere a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dal 1996 e per ciascuno dei bienni successivi, ammonta a lire 21.585.000, in cifra tonda lire 22.000.000.

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

Pertanto, nessuna maggiore spesa deriva dall'applicazione delle altre norme che potrebbero venire in considerazione sotto tale profilo.

In particolare, tenuto conto dell'esperienza verificatasi in analoghi accordi già in vigore, si precisa che:

gli approvvigionamenti di materiali, parti di ricambio e servizi previsti dall'articolo 2, comma 5, presso le imprese produttrici, oppure

organizzazioni logistiche, saranno effettuati previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente;

la possibilità di poter concedere riduzione o esenzione sui rimborsi relativi ai costi di ricerca e sviluppo (articolo 2, comma 9) non comporta maggiori oneri, oppure minori entrate, poichè dette facilitazioni vengono concesse in base al principio della reciprocità;

lo sviluppo, la produzione e l'incremento di specifici sistemi di difesa (articolo 3, comma 3), da attuare con la controparte e, qualora vi sia convenienza, con la partecipazione dei Paesi terzi prescelti, rientrano negli ordinari settori di attività previsti nell'ambito della cooperazione e non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio del Ministero della difesa;

il trasferimento di tecnologie della difesa e gli scambi addestrativi (articolo 3, comma 7), potranno essere accolti soltanto previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente;

la possibilità di istituire gruppi di lavoro (articolo 5, comma 3) riveste soltanto carattere eventuale e non richiede alcuna quantificazione di spesa, in quanto l'esame di specifiche proposte potrà essere assicurato dal personale tecnico del Ministero della difesa che opera nel territorio nazionale e che viene finanziato con gli ordinari stanziamenti di bilancio di detto Dicastero;

la richiesta di addestramento e formazione del personale addetto alla logistica (articolo 2, comma 8) e l'eventuale invio di istruttori nazionali del Ministero della difesa (articolo 7, comma 2, paragrafo 6) potranno avere luogo soltanto in relazione alla disponibilità dei posti previsti negli appositi corsi di formazione e previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzata a ratificare il *Memorandum* d'intesa sulla cooperazione sui sistemi di difesa e relativo supporto logistico tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 16 settembre 1993 e a Seoul il 18 ottobre 1993.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al *Memorandum* di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 del *Memorandum* stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel triennio 1996-1998, valutato in lire 22 milioni annue per ciascuno degli anni 1996 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

MEMORANDUM D'INTESA
SULLA COOPERAZIONE SUI SISTEMI DI DIFESA
E RELATIVO SUPPORTO LOGISTICO

TRA

IL MINISTERO DELLA DIFESA
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ED

IL MINISTERO DELLA DIFESA NAZIONALE
DELLA REPUBBLICA DI COREA

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 Definizioni

Art. 2 Principi che regolano la cooperazione

Art. 3 Scopo della cooperazione

Art. 4 Autorità incaricate dell'attuazione

Art. 5 Composizione del Comitato Misto

Art. 6 Compiti del Comitato Misto

Art. 7 Fornitura di sistemi della difesa (articoli) servizi ed
infrastrutture

Art. 8 Istituzione di disposizioni e procedure di attuazione

Art. 9 Rimostranze

Art. 10 Sicurezza

Art. 11 Protezione dei diritti di proprietà

Art. 12 Appianamento di controversie

Art. 13 Data di entrata in vigore e durata

PREAMBOLO

Il Ministero della Difesa Nazionale della Repubblica di Corea (ROK) ed il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana (ROI) in seguito denominati la "Parte" o le "Parti", tenendo presente lo spirito relativo all'Accordo sulla Cooperazione Economica firmato il 25 maggio 1982 tra il Governo della Repubblica di Corea ed il Governo della Repubblica Italiana, desiderando utilizzare i fondi della Difesa nel modo più efficace, tenendo conto dei vantaggi che potrebbero derivare ai due Paesi da una cooperazione su scala più larga e più efficiente nel settore della ricerca, sviluppo, produzione, acquisizione e supporto logistico dei sistemi di difesa, auspicando di incrementare la cooperazione tra le Forze Armate e le industrie dei due Paesi nell'ambito del supporto logistico e dei sistemi di difesa, prendendo atto che la cooperazione prevista da questo accordo sarà conforme agli impegni assunti dai due Paesi in campo internazionale, secondo le rispettive politiche, leggi e regolamenti nazionali e verrà svolta nei limiti delle risorse disponibili, hanno concordato di sostituire il Memorandum d'intesa sulla cooperazione sui sistemi di difesa tra l'MND - ROK e l'MOD - IT sottoscritto il 24 giugno 1985, come segue:

Articolo 1

DEFINIZIONI

1. "Parte" sta ad indicare l'MND - ROK o l'MOD - IT.
2. "Dati" stanno ad indicare tutti i documenti, manuali, pubblicazioni tecniche, manuali tecnici, software del computer e ogni altro materiale scritto o di altro tipo, comunque trasmesso relativo al materiale o ai servizi forniti da un Paese all'altro in attuazione di questo Memorandum d'Intesa (di seguito indicato MoU).
3. " Articolo delle industrie della Difesa " sta col indicare un materiale (articolo) costituente al sistema d'arma.
4. " Articolo logistico " sta ad indicare un articolo necessario al funzionamento e manutenzione dell'articolo della industria della difesa.
5. "Paese approvvigionante" sta ad indicare il Paese che approvvigiona od approvvigionerà materiale della difesa, servizi ed infrastrutture dell'altro Paese.
6. "Paese fornitore" sta ad indicare il Paese che fornisce o fornirà materiale della difesa, servizi ed infrastrutture all'altro Paese.
7. "Parte fornitrice" sta ad indicare il Ministero della Difesa del Paese fornitore.
8. "Parte approvvigionante" sta ad indicare il Ministero della Difesa del Paese che approvvigiona.
9. "Fornitore" sta ad indicare un'industria od un'organizzazione industriale della parte che fornisce o che fornirà il materiale della difesa, i servizi o le infrastrutture (o le industrie dell'altra parte).
10. I contratti designati stanno ad indicare i contratti che le due Parti stabiliranno congiuntamente a far includere in questo MOU.
11. "Paese terzo" sta ad indicare un Paese diverso dal ROK e dal ROI.

Articolo 2

PRINCIPI CHE REGOLANO LA COOPERAZIONE

1. Le due Parti coopereranno al fine di incrementare la produzione ed il potenziale di manutenzione delle industrie della difesa e di acquisire in modo più economico e valido - armamenti moderni.
2. Le due Parti faranno ogni sforzo per facilitare la cooperazione nella ricerca, sviluppo e coproduzione del materiale della difesa.
3. Entrambe le Parti daranno piena esecuzione al requisito sulla compensazione in relazione al materiale per la difesa e al contratto di vendita degli equipaggiamenti. Le due Parti faranno del loro meglio per istituire un programma di compensazione tramite il quale cercheranno di conseguire reciproci vantaggi, grazie alla cooperazione fra le industrie della difesa dei due Paesi interessati.
4. Le due Parti coopereranno al fine di aprire ed ampliare nuovi mercati per il materiale della difesa e relativi servizi, utilizzando elevata tecnologia moderna a quelle industrie del settore nei quali i due Paesi posseggono vantaggi reciproci.
5. Ai sensi di questo MoU, la Parte approvvigionante può approvvigionare equipaggiamenti, materiali, parti di ricambio e servizi quali manutenzione ispezione e riparazioni necessari per il funzionamento e il mantenimento del sistema d'arma, direttamente dalle attività logistiche del fornitore. In casi particolari, e a seconda della disponibilità, le forniture potrebbero essere ottenute dall'organizzazione logistica della Parte fornitrice e/o da altre organizzazioni delegate, ma sempre in base ad accordi specifici concordati tra le Parti, che dovrebbero anche controllare il rimborso dei pagamenti effettuati da una o da entrambe le Parti.
6. Nel fornire il supporto logistico alla Parte che approvvigiona, la Parte fornitrice dovrà trattare la Parte che approvvigiona allo stesso modo in cui la parte fornitrice tratta gli Enti del Paese fornitore in base al principio del non guadagno e non perdite.
7. La Parte fornitrice assicurerà che gli equipaggiamenti comuni, materiali, Parti di ricambio e servizi da fornire alla Parte approvvigionante rispondono alle specifiche militari e agli standard di qualità della Parte approvvigionante.
La Parte fornitrice definirà anche le giuste procedure per valutare eventuali rapporti di discrepanze presentati dalla parte acquirente.

8. Per migliorare l'interoperabilità dei sistemi logistici fra le due Parti, i partecipanti si adopereranno per fornire alla parte approvvigionante l'accesso all'addestramento e formazione per il personale addetto alla logistica nel Paese fornitore, e per sviluppare e mantenere sistemi di processazione automatica di dati sulla logistica e un sistema di informazione logistica compatibili.
9. Su una base di reciprocità, ciascuna parte opererà una speciale riduzione o esenzione relativamente alle proprie richieste di rimborso rivolte all'altra parte, con riferimento ai costi di ricerca e sviluppo.
Ognuna delle due parti concederà all'altra parte un trattamento preferenziale nel fornire consulenza tecnica e nel permettere l'uso di tecnologia soggetta a diritti di proprietà intellettuale, quando ciò sia necessario.

Articolo 3

SCOPO DELLA COOPERAZIONE

I settori della cooperazione reciproca previsti da questo MoU, dovranno essere attuati tramite:

1. lo scambio di informazioni su prevedibili requisiti relativi ai sistemi di difesa in ciascuno dei due Paesi;
2. la identificazione di interessi nei rispettivi Paesi per specifici progetti di sviluppo e miglioramento programmati o realizzati dall'altro Paese;
3. lo sviluppo, produzione ed incremento dei sistemi di difesa come concordato dalle due Parti e la partecipazione in programmi importanti di Paesi terzi, prescelti congiuntamente tramite accordi specifici;
4. la facilitazione dello scambio di know how in caso di trasferimento di tecnologia o di sistema di produzione;
5. la possibile vendita a terzi, concordata di comune accordo, di sistemi di difesa prodotti dalle due Parti, nell'ambito di programmi congiunti di ricerca, sviluppo e produzione;

6. la agevolazione delle iniziative industriali per la presentazione di progetti e sistemi già definiti da una delle Parti e di possibile interesse dell'altra Parte;
7. le questioni riguardanti il trasferimento di tecnologie della difesa e gli scambi addestrativi;
8. le questioni riguardanti il Controllo di Qualità;
9. le questioni riguardanti l'attuazione del mutuo supporto logistico;

Articolo 4

AUTORITA' INCARICATE DELL'ATTUAZIONE

Il primo Vice Ministro del Ministro nazionale della Difesa della Repubblica di Corea (ROK) ed il Segretario Nazionale/Direttore Nazionale degli Armamenti del Ministero della Difesa della Repubblica Italiana saranno rispettivamente incaricati di sovrintendere all'attuazione di questo Accordo.

Articolo 5

COMPOSIZIONE DEL COMITATO MISTO

1. Per raggiungere gli obiettivi indicati in questo Accordo, il Comitato Misto sui Sistemi di Difesa e il Supporto Logistico tra la Repubblica di Corea e la Repubblica Italiana (di seguito indicato come Comitato Misto), sarà costituito al fine di discutere le questioni inerenti la cooperazione reciproca nel settore della Difesa. Il Comitato Misto, composto da un massimo di 7 delegati per parte, si incontrerà almeno una volta l'anno a turno nei rispettivi Paesi.
Il Comitato Misto sarà composto da funzionari del Ministero della Difesa e di altri Ministeri/Enti interessati dei due Paesi in modo da garantire nel modo migliore la sua capacità decisionale. Il Comitato Misto sarà presieduto dall'Autorità del Paese in cui ha luogo - in conformità a quanto indicato all'articolo 4 - o da un'altra persona appositamente designata dalla stessa Autorità del Paese ospitante.
2. Le due Parti designeranno l'Ufficio del Segretario Generale e l'Ufficio Politica Approvvigionamenti rispettivamente quale punto di contatto tra i Ministeri della Difesa per coordinare le attività inerenti a questo MoU.

3. Qualora necessario, si potranno costituire Gruppi di Lavoro costituiti da funzionari della difesa per esaminare e discutere nei dettagli settori particolari identificati dal Comitato Misto. I Gruppi di Lavoro potranno includere anche funzionari di altri Ministeri e/o industrie e/o Enti, qualora necessario. Il mandato e la composizione dei Gruppi di Lavoro saranno definiti dal Comitato Misto.

Articolo 6

COMPITI DEL COMITATO MISTO

Il Comitato Misto avrà i seguenti compiti:

1. identificare e definire i settori d'una possibile cooperazione reciproca, tenendo in debito conto i rispettivi piani nazionali;
2. esaminare eventuali difficoltà emerse per l'attuazione del supporto logistico dei principali sistemi d'arma e, se possibile, trovare soluzioni;
3. stabilire direttive per l'assistenza reciproca nello sviluppo di potenzialità di sistemi di produzione nel settore difesa;
4. identificare la relativa cooperazione, coproduzione e/o acquisizione e/o programmi di vendita;
5. valutare la possibile partecipazione nei progetti comuni, da parte di Paesi terzi;
6. esaminare le questioni collegate all'addestramento ed alla manutenzione del materiale risultante dalla cooperazione;
7. facilitare lo scambio di informazioni e/o di punti di vista su qualsiasi altro argomento collegato identificato con la ricerca, lo sviluppo, la produzione, l'acquisizione e la vendita, sulla base del caso per caso.
I risultati della consultazione e le relative raccomandazioni dovranno essere presentate alle rispettive Autorità Governative perchè li approvino.

Articolo 7

FORNITURA DI SISTEMI PER LA DIFESA (ARTICOLI) SERVIZI ED INFRASTRUTTURE.

1. Contratti

Ogni contratto per l'approvvigionamento di un equipaggiamento, (articolo), servizio o attrezzatura ai sensi di questo MoU verrà eseguito fra la Parte acquirente (o ditta del Paese acquirente nominata dalla Parte fornitrice) e il fornitore.

Entrambe le Parti riconoscono che la responsabilità dell'esecuzione dei contratti di approvvigionamento è del fornitore.

2. Assistenza e supporto di carattere generale saranno forniti dalla Parte fornitrice per i materiali (articoli) della difesa, o servizi ed infrastrutture, dati dal Paese fornitore.

2.1. Dietro notifica della Parte acquirente alla Parte fornitrice dell'intenzione di quest'ultima di acquistare qualche importante Sistema d'Arma, la Parte fornitrice darà assistenza alla Parte acquirente, a supporto del programma di acquisizione degli equipaggiamenti.

2.2 -Prima di ciascun singolo approvvigionamento e della conclusione di ogni contratto volto a tale approvvigionamento, su richiesta della Parte acquirente, la Parte fornitrice assisterà la Parte approvvigionante:

- a) fornendo alla Parte approvvigionante un elenco raccomandato di fornitori, che, secondo la Parte fornitrice, avuto riguardo all'esperienza, livello tecnico e finanziario di tali fornitori, sarebbero adatti per l'acquisto previsto;
- b) dando informazioni alla Parte approvvigionante:
 - 1) sugli standard di controllo qualità su cui si basa l'autorizzazione per forniture di equipaggiamenti o servizi adottati dalle Forze Armate del Paese fornitore;
 - 2) sulla ragionevolezza dei prezzi quotati dai fornitori.
 - 3) sulla congruità dei periodi di consegna proposti dai fornitori;
 - 4) sul programma di addestramento e mantenimento necessario per mettere in grado la Parte approvvigionante di far funzionare e mantenere efficientemente l'equipaggiamento da approvvigionare;

- 5) sulla disponibilità di Parti di ricambio, materiali e servizi per il relativo supporto logistico.
- 2.3. Ciascuna Parte farà sì che all'altra Parte sia dato avviso, con ragionevole anticipo, di modifiche/cambiamenti relativi alla configurazione del sistema d'arma dell'altra Parte.
A questo fine, ciascuna parte stabilirà adeguate procedure per lo scambio di informazioni sui rispettivi sistemi di controllo delle a modificazioni/cambiamenti. Ciascuna Parte si riserverà il diritto di attuare o non la modifica/cambiamento attuato dall'altra Parte.
- 2.4. Per ciascun contratto concluso per l'approvvigionamento di materiale di difesa, la Parte fornitrice concorda di:
- a) mettere a disposizione della Parte approvvigionante il pieno supporto dell'Agenzia preposta all'Assicurazione di Qualità del Paese fornitore, che ispezionerà la produzione, controllerà la qualità e fornirà una certificazione di qualità in armonia con i regolamenti in vigore per il Sistema di Qualità del fornitore.
La parte fornitrice assicurerà che gli equipaggiamenti approvvigionati dalla parte approvvigionante siano prodotti secondo le loro specifiche, con la stessa qualità posseduta dagli equipaggiamenti destinati alle Forze Armate del Paese fornitore.
Questo servizio sarà disponibile solo per gli equipaggiamenti di difesa fabbricati nel Paese fornitore, e servizi forniti nel Paese fornitore;
 - b) su richiesta della parte che approvvigiona, discutere con la parte che approvvigiona le procedure che siano ad essa di aiuto nella analisi e convalida dei rapporti di discrepanza presentati dalla parte che approvvigiona. Il livello di supporto della parte fornitrice dipenderà dal livello di informazione fornita dalla parte che approvvigiona sulle specifiche e standards inclusi nel contratto di approvvigionamento;
 - c) su richiesta della Parte che approvvigiona, dare raccomandazioni sul piano di supporto logistico per il relativo materiale di difesa. La Parte fornitrice concorda di dare consiglio alla parte che approvvigiona sul livello di parti di ricambio programmate o effettivamente in atto, necessario per il supporto logistico di un sistema d'arma. Tale consiglio potrebbe riguardare la prima dotazione o il rifornimento di Parti di ricambio;

- d) se vengono forniti i dettagli delle specifiche e standard di qualità militari della parte che approvvigiona, dare appoggio alla parte che approvvigiona per valutare se questi materiali e servizi li soddisfano.
- 2.5. Entrambe le parti riconoscono che la responsabilità primaria dell'addestramento relativo agli equipaggiamenti sarà sempre dei fornitori. Per far sì che la parte approvvigionante possa far funzionare adeguatamente gli equipaggiamenti approvvigionati, tale addestramento sugli equipaggiamenti coprirà ogni aspetto tecnico e tecnologico di essi, compresa la manutenzione, la revisione, la riparazione degli equipaggiamenti individuati e approvvigionati, o che devono essere approvvigionati nell'ambito di attività di cooperazione.
- 2.6. Se richiesto dalla parte che approvvigiona, allo scopo di fornire ulteriore addestramento sul materiale oltre a quello che può essere offerto dai fornitori e posto che materiale analogo sia in uso nelle Forze Armate del Paese fornitore, la parte fornitrice concorda di stabilire procedure adeguate per l'addestramento del personale delle Forze Armate del Paese approvvigionante da parte di istruttori appartenenti alle Forze Armate del Paese fornitore, o che abbiano l'esperienza tecnica e operativa propria delle Forze Armate del Paese fornitore. Tale addestramento sarà reciprocamente concordato dalle due parti, e potrà riguardare aspetti relativi al funzionamento o alla manutenzione.
- Di norma verrà eseguito nel Paese fornitore; tuttavia se richiesto dal Paese approvvigionante, il Paese fornitore è d'accordo ad esaminare la possibilità di inviare istruttori per l'assistenza all'addestramento nel Paese approvvigionante.
- 2.7. I termini e le condizioni per i servizi relativi all'addestramento, a cui si fa riferimento alla clausola 2.6., incluse le disposizioni sul risarcimento e i costi di tale supporto, e i dettagli dei supporti logistici che la parte fornitrice concorda di fornire alla parte approvvigionante per specifici sistemi d'arma, saranno oggetto di accordi separati fra le Parti.

- 2.8. Per articoli della Difesa approvvigionati dalla Parte approvvigionante da fornitori del Paese fornitore e in uso nelle sue Forze Armate, la Parte fornitrice concorda di scambiare i relativi dati tecnico-operativi, anche attraverso contatti fra le Forze Armate coreane ed italiane.
- 2.9. La Parte fornitrice si adopererà per assicurare alla Parte approvvigionante che il livello di affidabilità delle forniture sia lo stesso di quello dei sistemi approvvigionati dalle Forze Armate del Fornitore, posto che siano stabilite fra le due Parti adeguate procedure.

Articolo 8

REGOLE E PROCEDURE DI ATTUAZIONE

L'attuazione di questo Accordo richiede la piena partecipazione delle industrie interessate.

Ciascuna Parte informerà le industrie interessate nella propria sfera di competenza sui principi fondamentali di questo Accordo e stabilirà regole interne per facilitare la loro attuazione.

Ciascuna Parte farà del proprio meglio per far onorare dalle industrie i propri impegni contrattuali, sottoscritti nel quadro del presente Accordo

Articolo 9

RIMOSTRANZE

1. Ciascuna Parte rinuncia ad ogni pretesa nei riguardi dell'altra Parte o di qualsiasi appartenente alle Forze Armate, dipendente o agente dell'altra Parte per i danni (compresi quelli con esiti letali) sofferti da proprio personale militare, dipendenti o agenti o per danni o perdita di beni da esso posseduti se tali danni personali, morte, danni o perdita materiali sono stati causati da atti od omissioni dell'altra Parte nello svolgimento dei compiti ufficiali connessi a questo MoU che esulino da quelli causati da condotta dolosa o colposa.
2. Ogni danno personale, morte, danno o perdita materiale causato a terzi nello svolgimento dei compiti ufficiali in relazione a questo MoU dalle Parti o dal loro personale appartenente alle forze armate, dipendenti o agenti sarà trattato in sede di consultazione fra le Parti.

Articolo 10

SICUREZZA

1. Le informazioni, i documenti e il materiale classificato saranno garantiti dalla protezione di sicurezza indicata nell'Accordo per la Protezione delle Informazioni Classificate e per lo Scambio di Informazioni Militari Classificate firmato dai due Paesi il 7 luglio 1977.
2. Ciascuna Parte garantirà ai materiali, progetti, bozze, specifiche tecniche classificate e qualsiasi informazione scambiata nel quadro di questo Accordo lo stesso grado di protezione di sicurezza, o superiore, assegnato dalla Parte originatrice e farà tutti i possibili sforzi per mantenere tale protezione finchè ciò sia richiesto dalla Parte originatrice.
3. I materiali classificati ricevuti nel quadro di questo Accordo non saranno ceduti a Paesi terzi o Industrie di Paesi terzi senza il consenso scritto del Paese originatore. L'uso della documentazione classificata ricevuta sarà limitato allo scopo specificato.
4. Il trasferimento a Paesi terzi (incluse le Industrie) di informazioni, documenti, dati tecnici e materiali collegati alla difesa sia classificati che non classificati disponibili nel quadro di questo Accordo, sarà soggetto all'approvazione del governo e/o dei terzi che lo mettono a disposizione.

Articolo 11

PROTEZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETA'

Le Parti garantiscono che la documentazione tecnica, l'informazione e i materiali scambiati ai sensi di questo Accordo saranno usati solo nel quadro delle finalità esposte all'art. 3 con il preventivo consenso di coloro che controllano i relativi diritti di proprietà, accordando la massima protezione ai loro diritti.

Quanto ai diritti di proprietà industriali, sia per la co-produzione che produzione su licenza per le loro Forze Armate, l'esportazione a Paesi terzi, la protezione di brevetti e invenzioni derivanti dai programmi finanziati congiuntamente, le Parti:

- istituiranno specifici Accordi, programma per programma, per i diritti e i doveri di cui l'Amministrazione della Difesa può disporre direttamente;

- faciliteranno i contatti fra le industrie che operano nella sfera di competenza delle due Parti e che sono titolari dei relativi diritti, doveri, quote e ragioni, con l'intento di dare luogo a qualsiasi trattativa commerciale nel modo più rapido possibile.

Articolo 12

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Nel caso di insorgenza di qualsiasi controversia in relazione all'interpretazione e attuazione di questo Accordo, le Parti si consulteranno al fine di risolvere il problema nell'ambito del Comitato Misto e successivamente, se necessario, mediante canali ufficiali.


Articolo 13

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DURATA

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui le PARTI avranno notificato l'adempimento delle procedure interne previste per la sua entrata in vigore ed avrà una durata di dieci anni.
2. Questo Accordo può essere emendato in ogni momento tramite mutuo Accordo delle due Parti.
3. Se, tuttavia, una delle due Parti considera necessario, per inderogabili motivi nazionali, porre fine alla propria partecipazione ai sensi di questo MoU prima che sia trascorso il periodo dei dieci anni, o qualsiasi estensione di esso, verrà data all'altra Parte notifica scritta della sua intenzione sei mesi prima della data di scadenza.
4. La scadenza anticipata di questo Accordo non recherà pregiudizio ai contratti già firmati, che rimarranno in vigore fino alla loro conclusione, nè ai diritti di sicurezza di cui all'Art. 8, che permarranno anche dopo che venga posto fine a questo Accordo.


In due copie in lingua coreana italiana e inglese, tutte ugualmente autentiche. In caso di disputa sulla interpretazione del testo, prevarrà il testo in lingua inglese.

IL MINISTRO DELLA DIFESA
DELLA REPUBBLICA ITALIANA


ONOREVOLE FABIO FABBRI

DATA: 16 SET. 1993

IL MINISTRO DELLA DIFESA
NAZIONALE DELLA REPUBBLICA
DI COREA


ONOREVOLE KWON, YOUNG HAE

DATA: 93. 10. 18

FIRMATO A SEOUL, REPUBBLICA DI COREA E A ROMA, REPUBBLICA ITALIANA.